



COMUNE DI LEGNANO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione CC n. 52 del 23.5.2006

INDICE GENERALE

- Art.1 - *Definizione del servizio*
- Art.2 - *Disciplina del servizio*
- Art.3 - *Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione*
- Art.4 - *Modalità e condizioni per lo svolgimento del servizio*
- Art.5 - *Numero della autorizzazioni*
- Art.6 - *Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio*
- Art.7 - *Commissione consultiva comunale*
- Art.8 - *Requisiti personali per l'esercizio della professione di noleggiatore*
- Art.9 - *Impedimenti soggettivi*
- Art.10 - *Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni*
- Art.11 - *Contenuti del bando*
- Art.12 - *Presentazione delle domande*
- Art.13 - *Titoli oggetto di valutazione*
- Art.14 - *Validità della graduatoria*
- Art.15 - *Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione*
- Art.16 - *Validità dell'autorizzazione*
- Art.17 - *Inizio del servizio*
- Art.18 - *Caratteristiche delle autovetture*
- Art.19 - *Trasferibilità dell'autorizzazione*
- Art.20 - *Comportamento del noleggiatore durante il servizio*
- Art.21 - *Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio*
- Art.22 - *Interruzione del trasporto*
- Art.23 - *Trasporto portatori di handicap*
- Art.24 - *Tariffe*
- Art.25 - *Contactilometri*
- Art.26 - *Sostituzione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di N.C.C.*
- Art.27 - *Reclami*
- Art.28 - *Idoneità dei mezzi*
- Art.29 - *Sanzioni*
- Art.30 - *Sospensione dell'autorizzazione*
- Art.31 - *Revoca dell'autorizzazione*
- Art.32 - *Procedimento sanzionatorio*
- Art.33 - *Decadenza dell'autorizzazione*
- Art.34 - *Abrogazione delle norme precedenti*
- Art.35 - *Entrata in vigore*

Approvato con deliberazione CC n. 52 del 23.5.2006



art. 1

Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente (di seguito abbreviato in N.C.C.) provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Il servizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai clienti.

art. 2

Disciplina del servizio

Il servizio di N.C.C. è disciplinato dal presente Regolamento. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e dalle leggi Regionali vigenti.

art. 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art.8 della legge 15 gennaio 1992, n.21 rilasciata dal Comune.
2. L'autorizzazione è rilasciata ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dagli artt.6 e 7 della legge 21/92 e secondo le modalità ed i criteri di cui agli artt. 8 e 9 della medesima legge.
3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
4. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n.21, art.7 comma 1, i titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice Civile;
5. Nei casi di cui al comma 4, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In casi di decadenza, esclusione o recesso dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art.7, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.



art. 4

Modalità e condizioni per lo svolgimento del servizio

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di Taxi, anche se rilasciate da comuni diversi. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo, tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale in originale che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia la targa posteriore prevista dall'art.12 comma 5 della legge 21/92, recante lo stemma del Comune, la scritta N.C.C. ed il numero d'ordine corrispondente all'autorizzazione d'esercizio.

Tale contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo ed all'esterno di questa.

L'ufficio preposto rilascia, altresì, un contrassegno con la scritta "noleggio" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Il servizio di N.C.C. è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 comma 4 della legge 21/92, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.

Tale elenco verrà allegato, in copia autenticata, all'autorizzazione e dovrà contenere i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

art. 5

Numero della autorizzazioni

Ai sensi dell'art.5 comma 1 lett.a) della legge 15 gennaio 1992 n.21, il Comune è competente al rilascio delle autorizzazioni nel limite del contingente assegnato secondo le previsioni dell'art.7 della L.R. 20/95.

art. 6

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

Il titolare di autorizzazione di N.C.C. può effettuare trasporti senza limiti territoriali.



Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione deve essere effettuato con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto con il cliente; è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico in attesa di clienti.

art. 7

Commissione consultiva comunale

È istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge 21/92, la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e N.C.C.).

La Commissione, nominata con delibera di Giunta Comunale, è così composta:

- 1) Dirigente del Comando di Polizia Locale o suo delegato, in funzione di Presidente;
- 2) n. 1 rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei tassisti e noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- 3) n. 1 rappresentante designato tra titolari di autorizzazione di N.C.C. rilasciata dal comune di Legnano;
- 4) n. 1 rappresentante designato tra titolari di licenza taxi rilasciata dal comune di legnano;
- 5) n. 1 rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;

Funge da segretario della commissione, senza diritto di voto, un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla categoria "c".

Qualora le associazioni e le categorie sopra indicate non provvedano entro i termini indicati nelle richieste a designare i nominativi di rappresentanza la Giunta Comunale procederà d'iniziativa propria alla costituzione della Commissione.

La Commissione è consultata dal dirigente del Servizio obbligatoriamente per:

- > formazione del bando di assegnazione delle licenze disponibili;
- > modifiche dell'organizzazione del servizio;

L'Amministrazione Comunale determina i limiti tariffari minimi e massimi entro cui è ammessa la libera contrattazione tra le parti, su proposta della Commissione Consultiva.

Se la Commissione non ha potuto operare per mancanza del numero legale, gli organi competenti adotteranno i provvedimenti relativi prescindendo dal parere della Commissione.

art. 8

Requisiti personali per l'esercizio della professione di noleggiatore



COMUNE DI LEGNANO

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai titolari del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dal vigente Codice della Strada e che rispondano ai seguenti requisiti di idoneità:
 - a. essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'unione europea o di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; in tali casi gli interessati dovranno dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - b. avere un'età non superiore ai 55 anni;
 - c. essere residente in un comune delle province di Bergamo, Milano e Varese, ovvero in un comune di altra provincia purché ad una distanza non superiore a 50 km. dal comune di Legnano;
 - d. essere iscritto nel ruolo di conducenti nella provincia di Milano di cui all'art. 6 della l. 21/92;
 - e. essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9;
 - f. essere proprietario o, comunque, possedere la piena disponibilità del veicolo da adibire al servizio;
 - g. non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente trasferita ad altro soggetto, ai sensi dell'art. 9 della l. 21/92.
 - h. non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività;
2. ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dalla normativa vigente.
3. per verificare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento del comune può procedere ad accertamenti, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinarie esibizioni documentali.

art. 9

(Impedimenti soggettivi)

costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza taxi o di autorizzazione di n.c.c, anche da parte di altri comuni nel territorio nazionale;
- e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa.



art. 10

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.

Il bando è indetto entro centottanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione.

Non sarà assegnata più di una licenza a ditta per ogni bando.

art. 11

Contenuti del bando

I contenuti del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) indicazione del termine di presentazione delle domande;
- f) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione comunale;
- g) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.

art. 12

Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione della autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune in carta semplice, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare, ai sensi del d.p.r. 445/2000:

1. di essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 8 del presente regolamento;
2. numero e data di iscrizione al Ruolo dei conducenti della provincia di Milano;
3. di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.



Alla domanda dovrà essere allegata documentazione, conforme all'originale, degli eventuali titoli oggetto di valutazione, di cui all'articolo successivo.

art. 13

Titoli oggetto di valutazione

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di N.C.C. è assegnato il seguente punteggio:

- 1) punti 15:
residenza nel comune di Legnano
- 2) punti 1 x anno o x frazione superiore a mesi 6 (massimo 10 punti):
servizio prestato quale conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa in qualità di dipendente
- 3) punti 1 x anno o x frazione superiore a mesi 6 (massimo 10 punti):
servizio prestato quale sostituto alla guida per il servizio taxi;
- 4) punti 3 x corso:
conoscenza di lingue estere per frequenza di corsi di almeno 90 ore (come da attestato da allegare)
- 5) punti 3:
diploma di scuola di II° grado
- 6) punti 5:
diploma di laurea di I° livello (laurea breve)
- 7) punti 8:
diploma di laurea di II° livello (laurea specialistica)
- 8) punti 5 x figlio:
figli a carico (indipendentemente che il candidato sia coniugato o meno)
- 9) punti 15:
dotare l'autoveicolo che si intende utilizzare nello svolgimento dell'attività di N.C.C., con le attrezzature per il trasporto delle persone disabili previste dalla legislazione vigente nazionale ed europea, ovvero, allegare impegno in tal senso. In caso di assegnazione, sulla carta di circolazione dell'autoveicolo messo in servizio dovrà essere certificato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, l'idoneità al trasporto di persone disabili e delle loro attrezzature.

Resta inteso che i punteggi di cui ai punti 5), 6) e 7) non sono cumulabili;

in caso di parità di titoli di cui al presente articolo o in mancanza, costituisce ulteriore titolo preferenziale la maggiore anzianità di servizio risultante dalla documentazione presentata.

Qualora due o più candidati risultino ancora titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione verrà assegnata per anzianità anagrafica.

In caso di ulteriore parità di punteggi l'autorizzazione verrà assegnata per estrazione a sorte.



art. 14

Validità della graduatoria

in conformità della vigente normativa, la graduatoria ha la validità di 3 anni dalla data di approvazione.

i posti che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino ad esaurimento.

art. 15

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni, secondo le procedure concorsuali previste nei precedenti articoli, è istituita una Commissione tecnica così composta:

- › dirigente Polizia Locale o suo delegato
- › funzionario della Polizia Amministrativa
- › componente dell'ufficio responsabile del procedimento.

Tale Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati.
- b) procede all'assegnazione del punteggio, redigendo la relativa graduatoria;
- c) trasmette la graduatoria al dirigente per l'adozione degli atti di competenza.

L'assegnatario dell'autorizzazione, per il rilascio della stessa, dovrà preventivamente presentare documentazione, valida ad ogni effetto di legge, diretta a certificare la sua idoneità professionale e precisamente:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- b) essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- c) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza d'esercizio;
- d) avere la disponibilità di rimessa del veicolo all'interno del comune di Legnano.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione sostitutiva ed abbreviata previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992 n.21 e salvo i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

art. 16

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio ha validità a tempo indeterminato.



Entro il 31 dicembre di ogni quinquennio l'ufficio preposto provvederà alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore e dell'idoneità del veicolo all'effettuazione del servizio di N.C.C. secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

art. 17

Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per successione, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 (novanta) giorni dal rilascio del titolo o dalla volturazione dello stesso o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 120 (centoventi) giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile o, comunque, per altre cause di forza maggiore opportunamente certificate.

L'inizio del servizio è, in ogni caso, subordinato alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali e cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

art. 18

Caratteristiche delle autovetture

Le autovetture destinate al servizio di N.C.C. devono:

- a) avere le caratteristiche disposte dall'art. 85 del D. L.vo 285/92 (Codice della Strada) e art. 244 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
- d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento del bagaglio degli utenti trasportabili;
- e) essere collaudate per un numero di posti, incluso il conducente, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
- f) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati al trasporto di soggetti disabili.



art. 19

Trasferibilità dell'autorizzazione

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo dei Conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 9 della legge 21/92:

- a. essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b. aver compiuto sessant'anni d'età;
- c. essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;

Il soggetto designato può acquisire la titolarità dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 lett. a), c), d), e), f) e h) del presente regolamento
- b) non essere stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi o autorizzazione di N.C.C. rilasciata da un qualsiasi comune del territorio nazionale.

In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

L'autorizzazione di N.C.C. può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.

nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità della autorizzazione dovrà uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare

qualora l'erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l'intenzione di acquisire la titolarità dell'autorizzazione, il termine massimo di due anni di cui al comma 4 decorrerà dal raggiungimento dell'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle auto da N.C.C..

Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle auto da N.C.C.

L'autorizzazione di N.C.C. rientra nella disponibilità del comune di legnano qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati.



Durante il decorso dei termini sopra indicati è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.

Il passaggio di titolarità deve essere documentato mediante:

1. contratto di cessione registrato;
2. dichiarazione di successione presentata presso l'ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede cui volturare l'autorizzazione;

Il titolare che abbia ceduto l'attività a terzi non può concorrere a una nuova assegnazione prima che siano trascorsi cinque anni dall'avvenuta cessione.

art. 20

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione.
detti documenti devono essere esibiti a richiesta degli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- h) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo per il contachilometri;
- i) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- j) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- k) comunicare all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
- l) comunicare all'ufficio del comune che ha rilasciato la licenza le disposizioni delle prefetture relative ad eventuali sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.

Nel servizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

1. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno commissionato la corsa;
2. portare animali propri in vettura;
3. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
4. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica concordata;
5. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza del veicolo;



6. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
7. rifiutare il trasporto dei cani per i non vedenti;
8. effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità nel veicolo di servizio senza la preventiva autorizzazione comunale;
9. applicare sulla o nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati dal comune o previsti dal presente regolamento.

art. 21

Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio

Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell'autopubblica e, al termine della corsa, pagarne l'ammontare.

Agli utenti del servizio è vietato:

1. Salire o scendere dal veicolo in movimento;
2. Portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti o appuntiti o che, per qualsiasi ragione, possano risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
3. Aprire la portiera dell'autovettura verso la corsia di scorrimento;
4. Insudiciare o danneggiare l'autovettura o le sue apparecchiature;
5. Distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
6. Fare schiamazzi o rumori molesti;
7. Distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio;
8. Fumare nelle autovetture;
9. Consumare cibi o bevande all'interno dell'autovettura.

L'inosservanza dei predetti divieti o dei doveri, dà diritto al conducente di interrompere immediatamente il servizio, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma contrattata.

art. 22

Interruzione del trasporto

nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.



art. 23

Trasporto portatori di handicap

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta d'accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.

Il trasporto dei mezzi necessari alla mobilità dei portatori d'handicap è effettuato gratuitamente.

art. 24

Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

la Giunta Comunale, su proposta della commissione di cui all'art.7 del presente Regolamento e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per il servizio di N.C.C..

art. 25

Contachilometri

I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, devono essere informati i clienti ed il competente ufficio comunale.

art. 26

Sostituzione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di N.C.C.

L'Amministrazione comunale autorizza la sostituzione temporanea ed eccezionale di vetture in servizio di N.C.C. guaste o che hanno subito incidenti.

La sostituzione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. il mezzo utilizzato in sostituzione deve avere le stesse caratteristiche di quello guasto o incidentato;
2. il periodo di sostituzione non deve eccedere il tempo necessario per la riparazione e, comunque, non superiore a trenta giorni nell'arco dell'anno;



3. sull'autorizzazione all'esercizio del servizio di N.C.C. deve essere annotata la temporanea sostituzione indicando il modello ed il numero di targa del veicolo utilizzato.

art. 27

Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati al Comando Polizia Locale – Ufficio Coordinamento Polizia Amministrativa che, esperiti gli accertamenti del caso, procede all'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

All'interno di ogni vettura deve essere esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero telefonico dell'ufficio di cui al comma precedente, a cui i clienti possono indirizzare eventuali reclami.

art. 28

Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., la verifica quinquennale di cui all'art. 14 del presente regolamento effettuata dal personale della polizia locale dovrà stabilire la permanenza dell'idoneità dei mezzi in servizio. Tale verifica può essere disposta, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e/o decoro, il competente organo comunale disporrà dei termini perentori entro cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione dello stesso.

Qualora il titolare dell'autorizzazione di N.C.C. non ottemperi a quanto imposto nei termini fissati, l'autorità comunale adotta il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 3, dandone informazione alla Commissione consultiva di cui all'art.7.

art. 29

Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più specifica sanzione, sono punite con una sanzione amministrativa da € 250,00 (duecentocinquanta) a € 500,00 (cinquecento).

La violazione delle prescrizioni di cui all'art.3 della L.R. 15 aprile 1995 n.20, comporta la sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C.



La sospensione è disposta sentita la Commissione consultiva comunale di cui all'art.4 comma 4 della Legge 21/92 (art. 7 del presente Regolamento).

L'aver riportato tre provvedimenti sanzionatori di cui al comma precedente nell'arco di un quinquennio, comporta la revoca dell'autorizzazione di esercizio.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse da conducenti alle dipendenze dei titolari.

art. 30

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Dirigente dell'ufficio competente sentita la Commissione di cui all'art.7 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a novanta giorni nei seguenti casi:
 1. violazione delle norme comunitarie in materia;
 2. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 3. violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 4. recidiva nell'arco di un anno, di violazioni previste dal presente Regolamento o dalla Legge Regionale 15 aprile 1995, n.20 o dalla Legge 15 gennaio 1992, n.21;

art. 31

Revoca dell'autorizzazione

È disposta la revoca dell'autorizzazione, sentita la Commissione di cui all'art.7 del presente Regolamento quando:

2. in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
3. a seguito di tre provvedimenti di sospensione di cui al precedente art. 30;
4. l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art.19;
5. sia intervenuta condanna, con sentenza definitiva, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale complessiva superiore ai due anni;
6. sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni al presente Regolamento;
sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
7. il titolare effettui servizio nonostante il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 9.



art. 32

Procedimento sanzionatorio

I provvedimenti di sospensione o revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art.12 del Codice della Strada.

Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione devono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e anche il competente ufficio della M.C.T.C..

art. 33

Decadenza dell'autorizzazione

La decadenza dell'autorizzazione è disposta, sentita la Commissione di cui all'art.7 del presente Regolamento, per:

1. mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.17 del presente Regolamento;
2. esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
3. morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.19.
4. alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
5. mancato esercizio o sospensione ingiustificata dello stesso per un periodo superiore a 4 mesi;

La decadenza dell'autorizzazione viene comunicata all'Ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

art. 34

Abrogazione delle norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

art. 35

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.



Comune di Legnano
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
A MEZZO AUTOVETTURA**